

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

FINALE  
A6-0301/2005

13.10.2005

**\*\*\*II**

## **RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA**

sulla posizione comune definita dal Consiglio il 21 giugno 2005 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra  
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Avril Doyle

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	26
PROCEDURA .....	29



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune definita dal Consiglio il 21 giugno 2005 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra

(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (16056/5/2004 – C6-0221/2005),
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0492)<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
  - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0301/2005),
1. approva la posizione comune quale emendata;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1

#### Visto 1

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 **e l'articolo 95 per quanto riguarda gli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento,**

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

### Motivazione

*Onde assicurare la certezza giuridica l'intero regolamento deve basarsi sull'articolo 175 poiché l'obiettivo e il contenuto del regolamento riguardano chiaramente la tutela dell'ambiente.*

<sup>1</sup> GU C 130E del 29.4.2004, pag. 600.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2  
Considerando 3 bis (nuovo)

*(3 bis) Nell'allegato II della decisione del Consiglio 2002/358/CE sono stati fissati obiettivi di riduzione diversi per i singoli Stati membri. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad adottare azioni specifiche. Risulta di conseguenza necessario che i singoli Stati membri abbiano la possibilità di adottare o mantenere azioni adeguate per conseguire i rispettivi obiettivi nazionali di riduzione.*

*Motivazione*

*Ripristina l'emendamento 2 della prima lettura.*

Emendamento 3  
Considerando 3 ter (nuovo)

*(3 bis) I gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e dal presente regolamento sono gas a pronunciato effetto serra, alcuni dei quali sono fino a 23.900 volte più nocivi della CO<sub>2</sub> o hanno un ciclo di vita nell'atmosfera che raggiunge addirittura i 50.000 anni.*

Emendamento 4  
Considerando 5

(5) L'obiettivo principale del presente regolamento è la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto e pertanto la protezione dell'ambiente; la base giuridica dovrebbe quindi essere l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato.

(5) L'obiettivo principale del presente regolamento è **la prevenzione e** la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto e pertanto la protezione dell'ambiente; la base giuridica dovrebbe quindi essere l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato. **In conformità dell'articolo 176 occorre consentire agli Stati membri di adottare misure più rigorose. Nondimeno**

***tali misure devono essere compatibili con il trattato ed essere quindi proporzionate, non discriminatorie e non di natura puramente economica.***

*Motivazione*

*Per un'ampia gamma di applicazioni già esistono sostituzioni tecnicamente fattibili, efficaci sul piano dei costi e più accettabili a livello ambientale per gli HFC, i PFC e gli SF6. Occorre far fronte al mutamento climatico mediante l'innovazione, ed è quindi necessario promuovere una rapida transizione ad alternative e tecnologie favorevoli all'ambiente.*

*È importante tener presente che gli articoli 175 e 176 non danno mano libera agli Stati membri per introdurre le misure che ritengono opportune. Il mercato interno è tuttora protetto da misure che riducono gli scambi più del necessario.*

Emendamento 5

Considerando 6

(6) È ***tuttavia*** opportuno adottare provvedimenti a livello comunitario ***sulla base dell'articolo 95 del trattato*** per armonizzare le prescrizioni relative all'uso di gas fluorurati ad effetto serra e all'immissione in commercio e all'etichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Le restrizioni riguardanti l'immissione in commercio e l'uso di determinate applicazioni dei gas fluorurati ad effetto serra sono considerate appropriate, ove siano disponibili alternative valide e non sia possibile migliorare il contenimento e il recupero. Occorre inoltre tenere presenti sia le iniziative volontarie di alcuni settori dell'industria che lo sviluppo, ***delle*** soluzioni alternative ancora in corso.

(6) È opportuno adottare provvedimenti a livello comunitario per armonizzare le prescrizioni ***di base*** relative all'uso di gas fluorurati ad effetto serra e all'immissione in commercio e all'etichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Le restrizioni riguardanti l'immissione in commercio e l'uso di determinate applicazioni dei gas fluorurati ad effetto serra sono considerate appropriate, ove siano disponibili alternative valide e non sia possibile migliorare il contenimento e il recupero. Occorre inoltre tenere presenti sia le iniziative volontarie di alcuni settori dell'industria che lo sviluppo ***di nuove*** soluzioni alternative ***e la transizione alle alternative esistenti*** ancora in corso ***che dovrebbero essere incoraggiate.***

*Motivazione*

*Modifica necessaria per assicurare la coerenza con il cambiamento della base giuridica. L'innovazione dovrebbe essere promossa al pari della transizione ad alternative più favorevoli all'ambiente.*

Emendamento 6  
Considerando 6 bis (nuovo)

***(6 bis) L'applicazione e il controllo del rispetto del presente regolamento dovrebbero stimolare l'innovazione tecnologica promuovendo lo sviluppo continuo di tecnologie alternative e la transizione a tecnologie già esistenti più favorevoli all'ambiente.***

*Motivazione*

*È importante sottolineare l'opportunità di promuovere l'innovazione e lo sviluppo di alternative e il presente regolamento rappresenta un modo per realizzare tale obiettivo.*

Emendamento 7  
Considerando 6 ter (nuovo)

***(6 ter) Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione ambientale più rigorose. Date le differenze esistenti fra gli Stati membri per quanto attiene alle rispettive prassi consolidate in materia di contenimento di taluni gas fluorurati ad effetto serra, gli Stati membri devono avere la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose. Tutto ciò è necessario ai fini del rispetto delle disposizioni del trattato di cui agli articoli 174, paragrafo 2, e 95, paragrafo 3, relative a un livello di protezione ambientale elevato. Inoltre, ciò è necessario anche per garantire che gli Stati membri possano attuare i propri piani di riduzione dei gas fluorurati ad effetto serra conformemente al protocollo di Kyoto.***

*Motivazione*

*Se il regolamento verrà applicato senza questa "garanzia ambientale", alcuni Stati membri si ritroveranno con un livello di protezione inferiore a quello attuale e avranno difficoltà ad attuare la riduzione dei gas fluorurati prevista dal protocollo di Kyoto.*



Emendamento 8  
Considerando 6 quater (nuovo)

***(6 quater) Dal momento che, per la gran parte delle applicazioni, esistono già alternative meno nocive rispetto agli idrofluorocarburi (HFC), ai perfluorocarburi (PFC) e all'esafluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>), è giustificato restringere l'utilizzo di tali gas, nonché l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che li contengono, alle sole applicazioni per le quali non esistono alternative sicure e più sostenibili sotto il profilo ambientale.***

*Motivazione*

*Per gran parte delle applicazioni esistono già soluzioni sostitutive tecnicamente fattibili, efficaci in termini di costi e più accettabili sotto il profilo ambientale rispetto agli HFC, ai PFC e all'SF<sub>6</sub>. Tuttavia, una buona dose di inerzia da parte del mercato impedisce che le alternative si affermino più rapidamente, anche a causa della potente industria dei fluorocarburi, che continua ad avere un ovvio interesse nell'utilizzazione dei CFC, degli HCFC e, da ultimo, degli HFC. Mentre i livelli delle emissioni di altri gas contemplati dal protocollo di Kyoto - quali la CO<sub>2</sub>, il metano e il protossido d'azoto (N<sub>2</sub>O) - sono stabili o sono in leggero aumento in Europa, soprattutto le emissioni di HFC crescono a un ritmo molto rapido.*

Emendamento 9  
Considerando 12

(12) Poiché gli scopi del presente regolamento, cioè il contenimento e la comunicazione dei dati relativi a determinati gas fluorurati ad effetto serra e la limitazione dell'uso e dell'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra per proteggere l'ambiente **e salvaguardare il mercato interno**, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si

(12) Poiché gli scopi del presente regolamento, cioè il contenimento e la comunicazione dei dati relativi a determinati gas fluorurati ad effetto serra e la limitazione dell'uso e dell'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra per proteggere l'ambiente, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire

limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

#### *Motivazione*

*Modifica necessaria per assicurare la coerenza con il cambiamento della base giuridica.*

#### Emendamento 10 Articolo 1, comma 1

Obiettivo del presente regolamento è ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'Allegato A del suddetto protocollo. L'allegato I del presente regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati dal presente regolamento, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale. Alla luce delle revisioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo di Kyoto ed accolte dalla Comunità e dagli Stati membri, l'allegato I può essere riesaminato e, se necessario, successivamente aggiornato

Obiettivo del presente regolamento è **prevenire e** ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'Allegato A del suddetto protocollo. L'allegato I del presente regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati dal presente regolamento, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale. Alla luce delle revisioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo di Kyoto ed accolte dalla Comunità e dagli Stati membri, l'allegato I può essere riesaminato e, se necessario, successivamente aggiornato

#### *Motivazione*

*Per gran parte delle applicazioni esistono già soluzioni sostitutive tecnicamente fattibili, efficaci in termini di costi e più accettabili sotto il profilo ambientale rispetto agli HFC, ai PFC e all'SF<sub>6</sub>. Gli emendamenti presentati mirano a precisare che il regolamento non persegue solo il contenimento dei suddetti gas fluorurati ad effetto serra, ma anche la loro sostituzione con alternative più rispettose dell'ambiente. La rapida transizione verso queste alternative promuoverebbe l'innovazione tecnologica, oltre a contribuire ad affrontare la questione del cambiamento climatico.*

#### Emendamento 11 Articolo 1, comma 2

Il presente regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra

Il presente regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra

elencati nell'allegato I, l'etichettatura, e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, **gli** usi di cui all'articolo 8 e **l'immissione** in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all'articolo 9 nonché la formazione e certificazione del personale **addetto** alle attività contemplate dal presente regolamento.

elencati nell'allegato I, l'etichettatura, e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, **il controllo degli** usi di cui all'articolo 8 e **i divieti in materia di immissione** in commercio dei prodotti e **delle** apparecchiature di cui all'articolo 9 e **all'allegato II**, nonché la formazione e certificazione del personale **e delle società addette** alle attività contemplate dal presente regolamento.

#### Motivazione

*Le modifiche proposte chiariscono il contenuto degli articoli 8 e 9 e dell'allegato II. L'inserimento delle parole "e delle società" dopo le parole "del personale" è necessario a fini di coerenza con il testo dell'articolo 5.*

#### Emendamento 12 Articolo 2, punto 7

7. "immissione in commercio", la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nell'Unione europea, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, da parte di un **produttore** o di un importatore;

7. "immissione in commercio", la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nell'Unione europea, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, da parte di un **fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nella Comunità** o di un importatore, **a fini di distribuzione o uso nella Comunità**;

#### Motivazione

*L'obiettivo dell'emendamento è quello di adeguare la definizione di "immissione in commercio" alla "Guida all'attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale". L'immissione in commercio si ritiene non avvenuta se un prodotto è fabbricato in uno Stato membro per essere esportato verso un paese terzo. Secondo la Guida citata, è meglio utilizzare "fabbricante o rappresentate autorizzato" rispetto a "produttore".*

#### Emendamento 13 Articolo 2, punto 11

11. "sistema ermeticamente sigillato", un

11. "sistema ermeticamente sigillato", un

sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga;

sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga **che comprenda punti d'accesso sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati;**

#### Motivazione

*Anche nei sistemi sigillati possono essere necessari idonei punti d'accesso per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati. L'emendamento semplifica il recupero del refrigerante dal sistema in modo ecologicamente sostenibile, come previsto all'articolo 4 (recupero).*

*I punti d'accesso non sono brasati o saldati, ma protetti da usi impropri attraverso coperchi speciali, sigilli, la necessità di utilizzare attrezzi particolari, ecc.*

#### Emendamento 14 Articolo 2, paragrafo 17 bis (nuovo)

**17 bis. "applicazione o apparecchiatura fissa", un'applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento;**

#### Motivazione

*I sistemi fissi sono sistemi non mobili. Essi comprendono le installazioni fisse, montate da un assemblatore o installatore in un luogo determinato, ma anche le apparecchiature portatili che l'utente finale può utilizzare in luoghi diversi.*

#### Emendamento 15 Articolo 3, paragrafo 1, alinea

1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili e sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:

1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, **circuiti di** pompe di calore mobili e sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:

## Motivazione

*La prima parte della motivazione non concerne il testo italiano. Il termine "circuiti" fornisce una descrizione scevra di ambiguità .*

### Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 2, alinea e lettera a)

2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano **ispezionate** per individuare perdite da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata di seguito:

a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono **ispezionate** almeno una volta all'anno; questa disposizione non si applica **alle apparecchiature** con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;

2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano **soggette a controlli** per individuare perdite da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata di seguito:

a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono **soggette a controlli per individuare perdite** almeno una volta all'anno; questa disposizione non si applica **ai circuiti** con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;

*[Emendamento orizzontale – se adottato, il termine "ispezionate" sarà sostituito dall'espressione "soggette a controlli per individuare perdite" in tutto il testo del regolamento e di tutti gli emendamenti al regolamento]*

## Motivazione

*Il termine "ispezione" in alcuni paesi (ad esempio la Francia) implica una procedura di controllo da parte di un'organizzazione esterna, indipendente dall'operatore dell'impianto. Imporre tale controllo esterno in taluni paesi comporterebbe indubbiamente una concorrenza sleale. È meglio pertanto utilizzare il termine "controllo" invece che "ispezione", in tutto il testo del documento per stabilire requisiti standard di ispezione. Un'apparecchiatura può comprendere vari circuiti. Il termine "apparecchiature" è troppo generale e in questo contesto può dar luogo a fraintendimenti. Il termine "circuiti" fornisce una descrizione scevra di ambiguità.*

Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 2, comma 3

Ai fini del presente paragrafo per "**ispezionate** per individuare perdite" si intende che le apparecchiature e gli impianti sono **innanzitutto** esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta **o indiretta**, incentrati sulle parti **delle attrezzature o** dell'impianto in cui è **più** probabile che si verifichino delle perdite.

Ai fini del presente paragrafo per "**controlli** per individuare perdite" si intende che le apparecchiature e gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta - incentrati sulle parti dell'impianto in cui è probabile che si verifichino delle perdite - **o attraverso metodi di misurazione indiretta - incentrati sulla quantità di gas fluorurati ad effetto serra contenuti nell'impianto.**

*Motivazione*

*E' necessaria una definizione più precisa dei termini "controlli per individuare perdite".*

Emendamento 18

Articolo 3, paragrafo 4

4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza delle **ispezioni** di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) può essere dimezzata.

4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza delle **misure di controllo** di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) può essere dimezzata.

*[Emendamento orizzontale – se adottato, il termine "ispezioni" sarà sostituito dall'espressione "misure di controllo" in tutto il testo del regolamento e di tutti gli emendamenti al regolamento]*

*Motivazione*

*Emendamento coerente con la modifica dell'articolo 3, paragrafo 2.*

Emendamento 19

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis. Gli Stati membri agevolano il trasporto transfrontaliero di gas fluorurati ad effetto serra recuperati, a fini di rigenerazione o distruzione all'interno del territorio dell'Unione europea, consentendo all'autorità competente dello Stato membro**

***di destinazione di accordare un'autorizzazione preliminare agli impianti che recuperano tali gas. L'autorizzazione preliminare può essere limitata nel tempo ed essere revocata in qualsiasi momento dalle autorità competenti degli Stati membri.***

#### Motivazione

*Affinché i produttori di gas fluorurati ad effetto serra possano gestire i materiali e i prodotti di scarto in modo ecologicamente responsabile, gli Stati membri dovrebbero fare in modo di incoraggiare il recupero. La soppressione degli ostacoli amministrativi al trasporto transfrontaliero di rifiuti all'interno dell'Unione rende il recupero più interessante ed economicamente valido. I rifiuti e i prodotti di scarto potranno quindi essere efficientemente trasformati in preziosi materiali riutilizzabili, anziché essere inutilmente accantonati come rifiuti.*

*Autorizzando le autorità competenti dello Stato membro di destinazione ad accordare un'autorizzazione preliminare agli impianti di recupero dei gas fluorurati si garantisce che tali gas siano trattati in modo ecologicamente responsabile al termine del loro ciclo di vita. Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti ha introdotto un meccanismo di consenso preliminare (sin dall'applicazione del regolamento del 1993). Il consenso preliminare alla rigenerazione dei gas fluorurati verrebbe accordato a singoli impianti di recupero, avrebbe una validità limitata nel tempo e potrebbe essere revocato in qualsiasi momento dalle autorità competenti. In caso di problemi nel trattamento dei rifiuti da parte di un operatore, l'autorizzazione preliminare potrebbe e dovrebbe essere revocata.*

*Per i produttori che procedono al recupero, al riutilizzo e al riciclaggio, il consenso preliminare dello Stato membro di destinazione è necessario a garantire che le operazioni di recupero dei gas fluorurati siano efficaci in termini di costi.*

#### Emendamento 20 Articolo 5, paragrafo 1

1. Entro ..... \*, sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e in consultazione con i settori interessati, la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione per il personale interessato ***e per le società e il loro personale*** che intervengono ***nello*** svolgimento delle

1. Entro ..... \*, sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e in consultazione con i settori interessati, la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione ***sia per le società che*** per il personale interessato che intervengono ***nell'installazione o manutenzione delle attrezzature oggetto del presente***

attività di cui agli articoli 3 e 4.

**regolamento nonché per le società e il loro personale che intervengono nella manutenzione e nel controllo delle attrezzature per lo** svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4.

#### Motivazione

*L'obiettivo del regolamento è quello di realizzare un efficace contenimento. La necessità di qualifiche e competenze minime inizia con un'adeguata pianificazione ed esecuzione delle installazioni e prosegue con la manutenzione preventiva professionale e non dovrebbe limitarsi ad attività di ispezione e recupero.*

*Il Comitato economico e sociale europeo dice bene quando afferma che: "l'articolo 5 prevede delle misure di formazione del personale addetto al contenimento e al recupero ma non all'installazione, alla manutenzione e all'ispezione, tuttavia ciò sarà indispensabile se si vuole che i cambiamenti abbiano i risultati sperati."*

*Onde assicurare che le ispezioni o i controlli relativi al contenimento dei gas fluorurati siano esaustivi occorre certificare sia le società che il personale coinvolto, a prescindere dal fatto che si tratti di operatori esterni o di dipendenti delle società in questione. Non dovrebbe esistere la possibilità di certificare solo gli uni o solo gli altri.*

#### Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), trattino

– la propria produzione totale di ciascun gas fluorurato ad effetto serra nella Comunità, indicando le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di condizionamento d'aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori) nelle quali prevede di utilizzare la sostanza;

– la propria produzione totale di ciascun gas fluorurato ad effetto serra nella Comunità, indicando le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di condizionamento d'aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori, **solventi e protezione antincendi**) nelle quali prevede di utilizzare la sostanza;

#### Motivazione

*È chiaro che l'elenco delle applicazioni non intendeva essere esaustivo e comprendere tutti i possibili settori di applicazione. Tuttavia l'esclusione della protezione antincendi potrebbe suggerire che tale settore non è significativo quanto altri per realizzare l'obiettivo di una riduzione delle emissioni. Il gruppo di lavoro sui gas fluorurati nel quadro del programma europeo concernente il mutamento climatico ha individuato sia nei solventi che nella protezione antincendi due settori principali di applicazione.*



Emendamento 22  
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c bis (nuova)

***c bis) Ogni proprietario di applicazioni fisse di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c) ottiene un numero di registrazione dalle autorità competenti per ciascuno dei sistemi installati.***

*Motivazione*

*Nella posizione comune manca un legame chiaro tra le disposizioni in materia di contenimento e quelle in materia di comunicazione delle informazioni. L'introduzione di una procedura di registrazione per le grandi installazioni contenenti 30 kg o più di gas fluorurati consentirebbe alle autorità competenti di sapere dove sono effettivamente installati tali sistemi, chi sono gli operatori e come vengono trattati i gas fluorurati ad effetto serra contenuti in tali sistemi.*

Emendamento 23  
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. Le autorità competenti procedono ogni due anni a una revisione del campione rappresentativo dei dati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, per ognuna delle categorie indicate nell'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c) e notificano alla Commissione le emissioni stimate.***

*Motivazione*

*Non vi è un legame chiaro nella proposta tra le disposizioni concernenti il contenimento e quelle relative alla notifica. Gli obblighi di notifica nella proposta controllano unicamente il flusso commerciale senza rispondere agli obiettivi della proposta stessa: il monitoraggio delle emissioni effettive. È indispensabile includere un campione dei dati reali onde garantire un quadro accurato delle emissioni.*

Emendamento 24  
Articolo 6, paragrafo 2

2. Entro ...\* la Commissione determina il formato delle relazioni di cui ***al paragrafo 1*** del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 11,

2. Entro ...\* la Commissione determina il formato delle relazioni di cui ***ai paragrafi 1 e 1 bis*** del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 11,

paragrafo 2.

paragrafo 2.

*Motivazione*

*L'emendamento si collega all'aggiunta di un nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 6.*

Emendamento 25  
Articolo 7, paragrafo 1

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, i prodotti e le apparecchiature di cui al paragrafo 2 contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono immessi in commercio solo se la denominazione chimica dei gas fluorurati ad effetto serra è identificata mediante un'etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall'industria; tale etichetta indica chiaramente che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra e questo figura in modo chiaro e indelebile sul prodotto o sull'apparecchiatura, **vicino** ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, o sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. I sistemi ermeticamente sigillati sono etichettati come tali.

11. Fatte salve le disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, i prodotti e le apparecchiature di cui al paragrafo 2 contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono immessi in commercio solo se la denominazione chimica dei gas fluorurati ad effetto serra è identificata mediante un'etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall'industria; tale etichetta indica chiaramente che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra **e ne precisa il potenziale di riscaldamento globale** e questo figura in modo chiaro e indelebile sul prodotto o sull'apparecchiatura. **Tale etichetta è apposta sulla parte frontale o superiore esterna del prodotto o dell'apparecchiatura in modo da essere chiaramente visibile e non risultare nascosta. Qualora l'etichetta non sia adiacente** ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, o sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti, **una seconda etichetta è apposta nelle adiacenze dei punti di accesso o della parte in cui sono contenuti i gas.** I sistemi ermeticamente sigillati sono etichettati come tali.

*Motivazione*

*È importante che il consumatore sia a conoscenza non soltanto dei gas contenuti in un*

*prodotto ma anche del loro potenziale di riscaldamento globale. Il presente emendamento riprende il concetto dell'emendamento 78 della prima lettura.*

*In molti apparecchi i punti di accesso e le parti che contengono gas fluorurati non risultano visibili ai consumatori. L'emendamento vuol garantire che i consumatori abbiano la possibilità di sapere che un dato prodotto contiene gas serra o di conoscerne il potenziale di riscaldamento globale.*

#### Emendamento 26

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. I gas fluorurati ad effetto serra sono utilizzati unicamente nei casi in cui non esistano alternative sicure tecnicamente realizzabili ed accettabili sotto il profilo ambientale.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento sottolinea a) che l'innovazione e la transizione verso alternative che permettano di abbandonare i gas fluorurati ad effetto serra devono essere rapidi e b) che esistono già notevoli quantità di gas fluorurati stoccati in varie forme (schiume, impianti di refrigerazione, di condizionamento dell'aria, sistemi di protezione antincendio) che possono influenzare il clima, visto che ogni kg installato finirà per essere rilasciato nell'atmosfera.*

#### Emendamento 27

Articolo 10, paragrafo 1

1. In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione possibili dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria, eccetto quelli di cui sono muniti gli autoveicoli di cui alla direttiva 70/156/CE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e contenuti negli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto, la Commissione riesamina il presente regolamento e pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2007. ***Se del caso***, presenta proposte legislative anche nell'intento di applicare le disposizioni di cui all'articolo 3 agli impianti di condizionamento dell'aria,

1. In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione possibili dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria, eccetto quelli di cui sono muniti gli autoveicoli di cui alla direttiva 70/156/CE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e contenuti negli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto, la Commissione riesamina il presente regolamento e pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2007. Presenta proposte legislative anche nell'intento di applicare le disposizioni di cui all'articolo 3 agli impianti di condizionamento dell'aria,

diversi da quelli di cui sono muniti i veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE e gli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto.

diversi da quelli di cui sono muniti i veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE e gli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto **entro il 31 dicembre 2008.**

*Motivazione*

*Occorre chiarire che tali applicazioni saranno parimenti coperte dai requisiti in materia di contenimento di cui all'articolo 3.*

Emendamento 28

Articolo 10, paragrafo 2, lettera e)

e) valuta l'efficacia delle misure di contenimento realizzate dagli operatori di cui all'articolo 3 e valuta se si possono fissare tassi di perdita massimi per le installazioni;

e) valuta l'efficacia delle misure di contenimento realizzate dagli operatori di cui all'articolo 3 e valuta se si possono fissare tassi di perdita massimi per le installazioni, **tenendo conto dei dati rappresentativi registrati dagli operatori negli Stati membri;**

*Motivazione*

*Per garantire che, nella sua valutazione, la Commissione tenga conto dei dati registrati a norma dell'articolo 6.*

Emendamento 29

Articolo 10, paragrafo 2, lettera j)

j) valuta se l'inclusione di ulteriori prodotti e attrezzature contenenti gas fluorurati nell'allegato II sia tecnicamente fattibile e vantaggiosa in termine di costi e, se del caso, presenta proposte di modifica dell'allegato II al fine di includervi tali ulteriori prodotti ed apparecchiature.

j) valuta se l'inclusione di ulteriori prodotti e attrezzature contenenti gas fluorurati nell'allegato II sia tecnicamente fattibile, **efficiente sul piano energetico** e vantaggiosa in termine di costi e, se del caso, presenta proposte di modifica dell'allegato II al fine di includervi tali ulteriori prodotti ed apparecchiature.

*Motivazione*

*La scelta del refrigerante e la progettazione possono incidere grandemente sull'efficienza e il consumo energetici e sono fattori che influiscono sul costo totale dell'apparecchiatura. Pertanto, la scelta del refrigerante può influire sul rapporto costi-efficienza degli interventi di*

*consumo energetico riguardanti la refrigerazione e la climatizzazione fissa. E' importante garantire che di tali fattori si tenga pienamente conto al momento di considerare misure supplementari.*

Emendamento 30  
Articolo 10, paragrafo 3

3. ***Se del caso***, la Commissione presenta appropriate proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

3. La Commissione presenta appropriate proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, ***comprensivo dei suoi allegati, entro e non oltre il 31 dicembre 2007 e successivamente, se necessario, con periodicità biennale.***

*Motivazione*

*La revisione legislativa deve essere corrispondere sul piano temporale al processo di aggiornamento che prevede la pubblicazione di una relazione della Commissione entro il 31 dicembre 2007. Eventuali aggiornamenti futuri dovranno essere operati su base regolare.*

Emendamento 31  
Articolo 10 bis (nuovo)

***Articolo 10 bis***

***Promozione di alternative***

***1. Fatte salve le disposizioni del trattato, e in particolare il suo articolo 87, gli Stati membri promuovono l'immissione sul mercato di attrezzature che utilizzano alternative ai gas con un elevato potenziale di riscaldamento globale tenendo conto dei benefici in termini di efficienza energetica offerti da taluni gas in talune applicazioni, quale ad esempio l'isolamento. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altra natura per promuovere l'immissione sul mercato di siffatte attrezzature, sono tenuti a notificare tali misure alla Commissione. Essi notificano parimenti tutte le misure che introducono qualsivoglia divieto in aggiunta a quelli di cui all'articolo 9 per un'autorizzazione***

*della Commissione.*

**2. Il paragrafo 1 si applica ai seguenti tipi di prodotti e apparecchiature:**

**a) prodotti e apparecchiature di refrigerazione;**

**b) prodotti e apparecchiature di condizionamento (diversi da quelli utilizzati nei veicoli a motore);**

**c) schiume.**

*Motivazione*

*Il presente emendamento ripropone l'emendamento 77 della prima lettura. La notifica è un modo proattivo per evitare azioni giudiziarie e contribuirà ad assicurare che le misure nazionali di questo tipo siano compatibili con il trattato, che siano cioè proporzionate, non discriminatorie e non di natura puramente economica. In molti apparecchi i punti di accesso e le parti che contengono gas fluorurati non risultano visibili ai consumatori. L'emendamento vuol garantire che i consumatori abbiano la possibilità di sapere che un dato prodotto contiene gas serra o di conoscerne il potenziale di riscaldamento globale.*

Emendamento 32  
Allegato II, riga 8 bis (nuova)

<b><i>Gas fluorurati ad effetto serra</i></b>	<b><i>Schiume diverse da quelle monocomponenti, salvo quando necessarie per ottemperare alle norme di sicurezza</i></b>	<b><i>1° gennaio 2009</i></b>
---	---	-------------------------------

*Motivazione*

*Un certo numero di fabbricanti utilizza già per le schiume agenti rigonfianti in alternativa ai gas fluorurati ad effetto serra. Il presente emendamento stimolerebbe l'innovazione tecnologica europea in questo settore, con notevoli ripercussioni positive sul mercato globale.*

Emendamento 33  
Allegato II, riga 9 bis (nuova)

<b><i>Idrofluorocarburi</i></b>	<b><i>Aerosol (salvo che negli inalatori con dosatore, per la pulizia di componenti elettronici e nei casi in cui le norme di sicurezza</i></b>	<b><i>1° gennaio 2006</i></b>
---------------------------------	---	-------------------------------

	<b>escludono il ricorso a soluzioni alternative)</b>	
--	--	--

*Motivazione*

*Alternative sono disponibili per la maggior parte degli aerosol, salvo che per gli inalatori con dosatore e per determinate operazioni di pulizia di componenti elettronici. Si è pertanto prevista un'eccezione per tali utilizzi.*

Emendamento 34  
Allegato II, riga 9 ter (nuova)

<b>Idrofluorocarburi</b>	<b>In sistemi di refrigerazione con meno di 150 grammi di carica refrigerante</b>	<b>Quattro anni dopo l'entrata in vigore</b>
--------------------------	---	--

*Motivazione*

*Refrigeranti alternativi agli idrofluorocarburi sono già ampiamente disponibili sul mercato. Ai sensi della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli idrofluorocarburi devono essere recuperati alla fine della vita utile di un sistema di refrigerazione. La loro sostituzione è più vantaggiosa in termini di costi: il passaggio ad un refrigerante a base di idrocarburi, ad esempio, costerebbe 340 euro per tonnellata di CO<sub>2</sub> equivalente, laddove il recupero di tali sostanze ha un costo stimato di 90 euro per tonnellata di CO<sub>2</sub> equivalente..*

Emendamento 35  
Allegato II, riga 9 quater (nuova)

<b>Idrofluorocarburi</b>	<b>Refrigerazione commerciale ed industriale, salvo quando necessaria per ottemperare alle norme di sicurezza</b>	<b>1° gennaio 2010</b>
--------------------------	---	------------------------

*Motivazione*

*Un certo numero di fabbricanti utilizza già per la refrigerazione commerciale refrigeranti alternativi rispetto agli idrofluorocarburi. Il presente emendamento stimolerebbe l'innovazione tecnologica europea in questo settore, con notevoli ripercussioni positive sul mercato globale.*

Emendamento 36  
Allegato II, riga 9 quinquies (nuova)

<b>Gas fluorurati ad effetto serra</b>	<b>Condizionamento dell'aria fisso, salvo quando necessario per ottemperare alle norme di sicurezza</b>	<b>1° gennaio 2010</b>
--	---	------------------------

*Motivazione*

*L'autore dell'emendamento è favorevole a una modifica della base giuridica, e segnatamente al ricorso all'articolo 95 del trattato, affinché l'industria possa pianificare con certezza la propria attività per l'intero mercato europeo. Poiché il problema del clima è un problema mondiale, dovrebbero essere adottate misure quanto meno a livello europeo, non a livello nazionale. La modifica della base giuridica significa tuttavia che sarà molto difficile per gli Stati membri spingersi oltre ai requisiti fissati dal regolamento. Di qui la necessità che i requisiti siano più rigorosi di quelli contemplati dalla posizione comune.*

Emendamento 37  
Allegato II, riga 9 sexies (nuova)

<b>Esafluoruro di zolfo</b>	<b>Gas traccia, salvo che per usi di laboratorio</b>	<b>1° gennaio 2006</b>
-----------------------------	--	------------------------

*Motivazione*

*Alternative sono disponibili per la maggior parte degli usi dell'SF6 come gas traccia, salvo che per determinate applicazioni di laboratorio. Si è pertanto prevista un'eccezione per tali utilizzi.*

Emendamento 38  
Allegato II, riga 9 septies (nuova)

<b>Esafluoruro di zolfo</b>	<b>Tutte le applicazioni, ad eccezione dei commutatori</b>	<b>1° gennaio 2008</b>
-----------------------------	--	------------------------

*Motivazione*

*L'autore dell'emendamento è favorevole a una modifica della base giuridica, e segnatamente al ricorso all'articolo 95 del trattato, affinché l'industria possa pianificare con certezza la propria attività per l'intero mercato europeo. Poiché il problema del clima è un problema mondiale, dovrebbero essere adottate misure quanto meno a livello europeo, non a livello*



*nazionale. La modifica della base giuridica significa tuttavia che sarà molto difficile per gli Stati membri spingersi oltre ai requisiti fissati dal regolamento. Di qui la necessità che i requisiti siano più rigorosi di quelli contemplati dalla posizione comune. Nel caso dei commutatori al momento non esistono alternative ragionevoli.*

## MOTIVAZIONE

### 1. Risposta ai cambiamenti climatici

Gli obiettivi generali della proposta consistono nel fornire un contributo significativo, attraverso l'introduzione di misure di attenuazione del fenomeno efficaci sotto il profilo dei costi, al raggiungimento del traguardo fissato per la Comunità europea dal protocollo di Kyoto. Gli interventi volti a ridurre le emissioni di gas fluorurati devono essere esaminati nel contesto più ampio della lotta ai cambiamenti climatici, a giudizio di molti una delle maggiori sfide ambientali ed economiche che l'umanità si trovi ad affrontare. Il regolamento fornisce un quadro normativo comunitario per migliorare il contenimento e il monitoraggio dei gas fluorurati e per limitare l'immissione in commercio e l'uso di tali gas in determinate applicazioni.

### 2. Gas contemplati nel regolamento

I gas fluorurati, idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>), sono stati introdotti negli anni '90 per sostituire i clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC) che danneggiano lo strato di ozono. L'utilizzo di alternative quali gli HFC ha consentito agli Stati membri di soddisfare i requisiti del protocollo di Montreal. Tuttavia, il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei gas fluorurati ad effetto serra è alto e molti di questi tendono a permanere nell'atmosfera per lunghissimi periodi di tempo. Per esempio, la Commissione valuta che il potenziale di riscaldamento globale dell'esafluoruro di zolfo sia 23.900 volte maggiore di quello del biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), il cui GWP è pari a 1. Qualora non siano intraprese misure appropriate, la Commissione stima che le emissioni di gas fluorurati passeranno da 65,2 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio nel 1995 a 98 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio nel 2010.

### 3. La/e posizione/i comune/i

Mentre la proposta originaria della Commissione era redatta in forma di singolo regolamento con una base giuridica fondata sul mercato unico (articolo 95), il Consiglio ha raggiunto una posizione comune consistente in due testi separati: una direttiva sulla base dell'articolo 95 e un regolamento fondato su due basi giuridiche, gli articoli 175 e 95. Il motivo della suddivisione della proposta originaria in due testi separati sussisteva nello spostamento di tutti gli obblighi relativi alle emissioni provenienti dai condizionatori d'aria installati sui veicoli a motore dal regolamento proposto alla direttiva quadro 70/156/CEE sull'omologazione dei veicoli a motore. Il regolamento proposto si incentrerebbe pertanto sulle restanti applicazioni fisse.

Molti degli emendamenti del Parlamento europeo approvati in prima lettura sono stati integrati nella posizione comune, in particolare l'idea di mettere in relazione il divieto su taluni gas fluorurati ad effetto serra nei condizionatori d'aria installati sui veicoli alla procedura di omologazione prevista dalla direttiva 70/156/CE, nonché taluni concetti legati agli obblighi per il contenimento e alla formazione e alla certificazione del personale che

opera con i gas ad effetto serra.

#### **4. Posizione della relatrice**

La relatrice accoglie con favore il regolamento proposto dal Consiglio, trattandosi di un importante passo nella lotta al cambiamento climatico. È fondamentale che l'Unione europea dimostri che in Europa si stanno attuando misure concrete per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. È altrettanto evidente, tuttavia, che occorre individuare un punto di equilibrio tra nutrire giuste ambizioni in campo ambientale e consentire che il mercato interno possa operare senza troppe restrizioni o oneri amministrativi.

##### **a) Base giuridica**

Come principio generale e nell'ottica di promuovere una normativa migliore, più semplice e più chiara, l'introduzione di una doppia base giuridica fa imboccare una direzione pericolosa alla definizione delle politiche e rappresenta un tentativo di istituire un precedente. Il "centro di gravità" del regolamento consiste nella protezione ambientale, e secondo la recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea dovrebbe esistere una sola base giuridica che rispecchi tale finalità preponderante. Per garantire la certezza giuridica la relatrice non intravede altra soluzione concretizzabile se non l'introduzione di un emendamento volto a sostituire la doppia base con una base singola, per fare in modo che tutto il regolamento si fondi sull'articolo 175.

In questo modo si consentirà inoltre agli Stati membri in cui già vige una normativa più ambiziosa di mantenere tale normativa se opportuno, invece di costringerli, come accadrebbe in base all'attuale posizione comune, ad abbassare i loro standard ambientali a un comune livello (inferiore) comunitario. È importante ricordare comunque che gli articoli 175 e 176 non consentono agli Stati membri di introdurre liberamente misure di qualsiasi tipo. Il mercato interno sarà comunque protetto nei confronti di misure che limitano eccessivamente il commercio. Si afferma chiaramente all'articolo 176 che le misure devono essere compatibili con il trattato ed essere quindi proporzionate, non discriminatorie e non di natura puramente economica.

In un'Europa allargata a 25 Stati membri, e presto a 27, il Consiglio potrebbe voler ricorrere più frequentemente all'uso di una base giuridica doppia per cercare di accondiscendere ai vari interessi nazionali. Di conseguenza la finalità e il punto chiave della normativa ne risulteranno frammentati. Questa tendenza a raffazzonare compromessi mediocri al tavolo di negoziato del Consiglio quando gli Stati membri non riescono a raggiungere un accordo politico accettabile è estremamente preoccupante. La relatrice ritiene che il Parlamento europeo abbia la particolare facoltà di far superare gli ostacoli delle posizioni nazionali e di offrire coerenza politica in quei settori in cui è richiesto un intervento a livello comunitario. In quanto commissione per l'ambiente dovremmo contrastare la dispersione e l'emascuazione della normativa ambientale, specialmente per quanto riguarda il cambiamento climatico.

##### **b) Promuovere l'innovazione e la transizione a tecnologie più rispettose dell'ambiente**

Pur ritenendo che il contenimento e il ripristino siano strumenti molto utili per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, la relatrice considera necessario anche promuovere lo

sviluppo di tecnologie alternative più rispettose dell'ambiente. È inoltre opportuno che le aziende che hanno già investito nella ricerca e hanno già sviluppato tecnologie più pulite ricevano il giusto riconoscimento per il loro operato. Se si ammetterà una legislazione più ambiziosa negli stati membri (cfr. "Base giuridica") e si limiterà l'accesso al mercato di taluni prodotti laddove esistano alternative migliori si incoraggerà il raggiungimento degli obiettivi menzionati. Le eventuali misure più rigorose proposte dagli Stati membri dovrebbero essere notificate alla Commissione precedentemente all'entrata in vigore, in modo che si possano evitare problemi in uno stadio più avanzato. Si deve fornire all'industria una certezza a lungo termine, ed è nostro dovere indicare i percorsi per il futuro.

La relatrice auspica che, una volta approvato, il regolamento possa contribuire alla riduzione e al contenimento dei gas ad effetto serra e offrire il proprio contributo all'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri nel contrastare il cambiamento climatico.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Posizione comune definita dal Consiglio il 21 giugno 2005 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra	
<b>Riferimenti</b>	16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD)	
<b>Base giuridica</b>	art. 251, par. 2, e art. [152] CE	
<b>Base regolamentare</b>	art. 62	
<b>Prima lettura del PE – P[5]</b>	31.3.2004	T5-0237/2005
<b>Proposta della Commissione</b>	COM(2003)0492	
<b>Proposta modificata della Commissione</b>		
<b>Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune</b>	21.06.2005	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 7.7.2005	
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Avril Doyle 12.7.2005	
<b>Relatore(i) sostituito(i)</b>	Robert Goodwill	
<b>Esame in commissione</b>	14.9.2005	
<b>Approvazione</b>	10.10.2005	
<b>Esito della votazione finale</b>	favorevoli:	54
	contrari:	0
	astensioni:	1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Christa Kläß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Kartika, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Hélène Goudin, Ambroise Guellec, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Pál Schmitt, Renate Sommer, Andres Tarand, Phillip Whitehead	
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Eoin Ryan (183.3)	
<b>Deposito – A[5]</b>	13.10.2005	A6-0301/2005
<b>Osservazioni</b>	...	